

**ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 18
DICEMBRE 2013, N. 55
PER L'ANNO 2014.**

Il presente Atto stabilisce per l'anno 2014 gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale 55/2013 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013), e in attuazione di quanto disposto dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/ 2014, pubblicato sul Burat. n. 10 ordinario del 12 marzo 2014 ed in conformità al disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa statale in materia di trasparenza.

In particolare il presente atto indirizza la concessione ed erogazione di contributi di cui all'art.40 della L.R. 55/2013, per l'anno 2014.

1) Finalità

1.1 I contributi concessi dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 40 L.R. 55/2013, sono finalizzati al sostegno dei soggetti pubblici e privati che realizzano manifestazioni ed eventi sul territorio regionale nell'anno 2014.

1.2 I contributi sono concessi per il sostegno regionale a grandi eventi ed eventi definiti di rilevanza minore, realizzati o da realizzare, da enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2) Eventi ammissibili al finanziamento

2.1 Sono ammissibili a contributo le proposte di eventi a carattere culturale, socio-culturale, artistico, scientifico e che non abbiano scopo di lucro, quali:

- A. convegni, congressi, workshop, seminari, conferenze, meeting, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che promuovano nuove forme culturali e coinvolgano i giovani nella prospettiva di un ricambio generazionale;
- B. eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;

- 
- C. spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi;
 - D. iniziative di interesse culturale e socio-culturale anche a carattere innovativo;
 - E. rievocazioni storiche

3) Eventi non ammissibili

3.1 Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi che abbiano carattere esclusivamente sportivo e sociale di cui al comma 1 lettera d, nonché quelli di cui al comma 2 dell'art.3 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 26 febbraio 2014, n.2/REG pubblicato sul B. U. Abruzzo 12 marzo 2014 n.10.

4) Contributo

4.1 Sono concessi contributi nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti di importanza minore;

4.2 I contributi sono concessi ad iniziative ed eventi qualificabili come grandi eventi, ai sensi dell'art 6 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014, sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 10 del predetto Regolamento;

4.3 I contributi sono altresì concessi ad iniziative ed eventi, qualificabili come eventi di rilevanza minore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 3 dell'art. 10 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014.

5) Importo dei contributi concedibili

5.1 Il limite massimo del contributo concedibile per **eventi di rilevanza minore**, come individuati sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 3 dell'art. 10 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014, è pari al 50% delle spese ammissibili;

5.2 Ai sensi dell'art., comma 2, lettera d) del Regolamento n.2/2014 i limiti massimi dei contributi concedibili agli eventi di rilevanza minore, rapportati ai limiti minimi di spesa da considerare ammissibili sono i seguenti:

- massimo € 1.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 5.000,00;
- massimo € 2.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 10.000,00;
- massimo € 3.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 15.000,00;
- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 25.000,00.

In ogni caso, il limite massimo del contributo concedibile agli eventi di rilevanza minore è pari a € 5.000,00;

5.3 Il limite massimo del contributo concedibile per i **grandi eventi**, come individuati sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 10 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014, è pari al 50% delle spese ammissibili;

5.4 Ai sensi dell'art.5, comma 2 lettera c) del Regolamento n.2/2014 i limiti massimi dei contributi concedibili ai grandi eventi, rapportati ai limiti minimi di spesa da considerare ammissibili sono i seguenti:

- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 25.000,00;
- massimo € 15.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 50.000,00;
- massimo € 20.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 75.000,00;
- massimo € 25.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 90.000,00.



In ogni caso, il limite massimo del contributo concedibile ai grandi eventi è pari a € 25.000,00;

5.5 L'indicazione a preventivo di un importo inferiore ai predetti limiti di spesa non costituisce causa di inammissibilità, ma incide sulla determinazione del contributo che è proporzionalmente ridotto;

5.6. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo di riferimento, il contributo concedibile non può superare il corrispondente limite massimo di contributo concedibile.

5.7. L'importo del contributo concedibile non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6) Elementi di valutazione

6.1 Gli elementi di valutazione delle proposte di eventi dichiarate ammissibili sono quelli previsti dall'art. 10 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/ 2014, pubblicato sul Burat. n. 10 ordinario del 12 marzo 2014;

6.2 Sarà oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera f) del suddetto Regolamento anche la ricaduta socio-economica che l'evento per il quale si richiede il finanziamento ha generato o prevedibilmente produrrà sul territorio di riferimento;

7) Termine adozione dell'Avviso pubblico

7.1 Il Servizio competente della Giunta regionale predispone gli Avvisi pubblici per la concessione dei contributi per l'anno 2014 entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURAT della deliberazione di adozione dell'atto di indirizzo.

7.2 Per tutto quanto non riservato al presente atto trovano applicazione le disposizioni del Regolamento del Presidente della Giunta regionale n. 2/ 2014, pubblicato sul Burat. n. 10 ordinario del 12 marzo 2014.

8) Formulazione delle graduatorie

8.1 Il Servizio competente della Giunta Regionale predispone la pubblicazione di due graduatorie, relative al finanziamento dei grandi eventi e degli eventi definiti di rilevanza minore, con l'indicazione degli importi dei contributi concessi, assicurando prioritariamente il sostegno a tutte le istanze utilmente collocate nella graduatoria dei grandi eventi e destinando il solo importo residuo al finanziamento degli eventi di rilevanza minore;

8.2 Nel caso in cui le economie di spesa non siano sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento può essere finanziata parzialmente.